



## **Titolo**

Notificazioni - a mezzo posta – impossibilita' di consegna del plico – notifica per compiuta giacenza – espressa previsione normativa statale – rinvio da parte della normativa sportiva – sussistenza.

## **Descrizione**

Anche nel processo disciplinare sportivo della FIGC quando, per la notifica, si faccia ricorso al servizio postale, l'incombenza, in caso di mancato esito positivo della consegna e di contestuale avviso da parte dell'operatore postale, si intende perfezionata per il destinatario decorsi 10 giorni dal deposito presso l'Ufficio postale; ciò in forza del rinvio operato dall'art. 2, comma 6, del CGS del CONI alle norme generali del processo civile (nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva) e di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del nuovo CGS della FIGC (il quale disciplina i rapporti tra il CGS e le altre fonti normative), nonché di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 45/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Mezzacapo

## **Relatore**

Franchini

## **Riferimenti normativi**

art. 2, comma 6, CGS CONI; art. 3, comma 4, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ II - DECISIONE N. 0045/CFA del 17 gennaio 2020 – (SIG. DE SIMONE MAURIZIO/PROCURA FEDERALE) n. 75/2019 – 2020 Registro Reclami**